



SETTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO LEGALE ED ESPROPRIAZIONI
COPIA DELIBERAZIONE N. 34 ANNO 2014

OGGETTO: *TRAPANI - IACP - TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI – SEZ. DISTACCATA DI ALCAMO – PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA N.610/2014 DEL 3/6/2014 E DETERMINAZIONE A PRESTARE ACQUIESCENZA ALLA MEDESIMA.*

L'anno duemilaquattordici , addì 24 del mese di giugno in Trapani, nei locali dell' Ufficio dell'Istituto Autonomo per le case Popolari, sito nel Piazzale Falcone e Borsellino, civico 15.

il Commissario ad Acta (Ing.Salvatore Pirrone) Nominato con D.A. n.1170/s13° del 28/05/2014.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, il Dr. Pietro SAVONA Capo Settore Amministrativo

Sulla scorta ed in conformità dello schema di provvedimento predisposto dal Servizio III del Settore Amministrativo adotta la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n.65 del 14/10/2011 si conferiva incarico all'Avv. Laura Montanti, dell'Avvocatura interna, di costituirsi nel giudizio R.G.n.470 /2010 promosso dai Signori Monacò Luciano e Mangiaracina Maria (genitori del minore Gianluca), dinanzi al Tribunale Civile di Trapani, e nel quale l'IACP veniva chiamato in giudizio, quale terzo ex art.106 c.p.c., dal Comune di Alcamo;
- la causa aveva per oggetto la richiesta di risarcimento dei danni fisici subiti dal minore Monacò Gianluca a causa di una caduta da uno scivolo collocato sul marciapiede della Via Ruisi al numero civico 4 di Alcamo;
- secondo il Comune di Alcamo la responsabilità sarebbe dell'IACP che aveva la proprietà e la disponibilità dell'area sulla quale è avvenuto il sinistro, nella zona dell'insediamento popolare di località Tre Santi S.Anna, e ne avrebbe effettuato la consegna al Comune solo dopo l'incidente, vale a dire in data 8/2/2007;

PRESO ATTO che l'Avvocatura dell'IACP si costituiva in giudizio il 30/12/2011 con memoria nella quale contestava che l'obbligo di custodia sull'area in argomento fosse dell'IACP e depositava documenti in tal senso (nota n.1173 del 22/10/1983 dell'Assessorato Regionale ai LL.PP.);

- che, nel merito, la difesa dell'IACP eccedeva una responsabilità quanto meno concorrente dei genitori del minore che avrebbero dovuto vigilare sulle azioni del figlio di appena due anni;

VISTA la sentenza n. 610/2014 del 3/6/2014 con la quale il Tribunale di Trapani ha condannato l'IACP a pagare in favore degli attori la somma di € 9.700,00, oltre interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al pagamento, con addebito anche delle spese legali all'IACP per € 2.400,00 oltre accessori da versare a favore dell'erario, in quanto gli attori sono stati ammessi al gratuito patrocinio e di € 2.000,00 oltre il 15% in favore del Comune di Alcamo, vengono altresì poste a carico dell'IACP le spese del CTU;

RITENUTO che un'eventuale impugnazione della citata sentenza, alla luce dell'istruttoria condotta dal Tribunale e, in particolare, sulla base dei verbali di consegna dell'8/2/2007, appare di difficile esito positivo, mentre si correrebbe il rischio di una seconda soccombenza con maggiori oneri in termini di esborsi per spese legali, eventuali interessi ed accessori come per legge;

VALUTATO che, in ogni caso, sarà possibile esperire, qualora ancora consentito dalle norme contrattuali all'epoca sottoscritte, azione di regresso e/o di garanzia nei confronti della Compagnia Assicuratrice della Responsabilità Civile, essendo il sinistro avvenuto su un bene che il Tribunale ha considerato di proprietà e/o comunque nella disponibilità dell'IACP;

VISTO il carteggio afferente la pratica;

VISTE :

- la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia;
- la D.C. n.1 dell'11/01/2011;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 1170/S13 del 28/5/2014 di nomina del Commissario ad Acta Dott. Ing. Salvatore Pirrone;

DELIBERA

PRENDERE ATTO della Sentenza n. 610/2014 del Tribunale di Trapani Ex Sezione Distaccata di Alcamo – Sezione Civile meglio descritta in parte motiva;

DARE INCARICO all'Ufficio Legale di approntare quanto necessario per richiedere alla Compagnia di Assicurazione con la quale era vigente all'epoca del sinistro la polizza RCT la refusione di ogni e qualsiasi somma sborsata dall'IACP in dipendenza del sinistro in oggetto;

DETERMINARSI a non proporre appello avverso la sentenza in argomento stante il parere in tal senso dell'Ufficio Legale.

IL SEGRETARIO
(F.to Dr. Pietro SAVONA)

IL COMMISSARIO AD ACTA
(F.to Dott. Ing. Salvatore Pirrone)

Responsabile del procedimento
F.toAvv. Laura Montanti